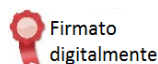


Pubblicato il 01/10/2026



N. 01660/2026 REG.PROV.PRES.
N. 01520/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1520 del 2024, proposto da Elisida Angelillo, Giovanni Angellotti, Alessio Apicella, Giulio Cetrangolo, Simone Fevola, Anna Li Calzi, Giuseppe Napoli, Antonietta Pecoraro, Achille Porta, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

Sabrina Spano, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via Luca Giordano, 15, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Uslr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio

Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usr Abruzzo, Usr Marche, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) degli Avvisi pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali sui portali istituzionali, recanti comunicazione dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e dei relativi calendari del «Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria», indetto ai sensi dell'art. 1, commi 329 ss. della L. 30.12.2021 n. 234, laddove formalizzano l'esclusione dei ricorrenti; b) dei verbali della Commissione esaminatrice recanti la correzione della prova scritta sostenuta dai ricorrenti; c) degli eventuali provvedimenti adottati, di data e protocollo sconosciuti, con i quali sono stati approvati gli esiti della prova scritta e la conseguente esclusione dei ricorrenti; d) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1330 del 04.08.2023 (pubblicato sul portale INPA in data 07.08.2023), recante bando di indizione del concorso de quo, nella parte in cui disciplina le condizioni di superamento della prova scritta prescrivendo la soglia minima di punteggio pari a 70/100 pt. (art. 8); e) qualora occorra, del D.M. 30.03.2022 n. 80 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 172 del 25.07.2023), recante «Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l'accesso ai ruoli del personale docente

relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria», laddove prescrive la soglia di punteggio minima per il superamento della prova scritta (art. 6); f) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, dispone la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami - mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione e con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019 - nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Dispone la notifica per pubblici proclami ai fini della integrazione del contraddittorio nei sensi di cui alla motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 29 settembre 2026.

Il Presidente
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto cautelare n. 1660 del 01.10.2026, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 1520/2024.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".